

Edizione di lunedì 19 novembre 2018

IVA

Operazioni con soggetti esteri identificati in Italia: fattura elettronica?

di **Francesco Zuech, Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Proroga in vista per i bonus edilizi

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Adesso tocca all'Italia stabilire se prorogare il reverse charge

di **Marco Peirolo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione del credito Ires ante consolidato e utilizzo in compensazione

di **Fabio Landuzzi**

IVA

Diritti e obblighi nel Gruppo Iva dopo la circolare 19/E/2018

di **EVOLUTION**

IVA

Operazioni con soggetti esteri identificati in Italia: fattura elettronica?

di **Francesco Zuech, Sandro Cerato**

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle entrate precisa che i **soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia** hanno l'**obbligo**, dal 1° gennaio 2019, di **emettere fattura elettronica** anche per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, degli operatori minimi e forfetari **“e anche nei confronti dei soggetti identificati”** ai fini Iva in Italia.

Prima di affrontare il merito del chiarimento fornito dall'Amministrazione Finanziaria, è bene ricordare che l'[articolo 15 D.L. 119/2018](#) ha inserito delle modifiche anche in relazione **all'ambito soggettivo dell'obbligo di emissione della fattura elettronica**, stabilendo che tale modalità è prevista solo se il soggetto è **stabilito** nel territorio dello Stato, e non anche meramente **identificato** (in linea quindi con l'autorizzazione comunitaria di aprile che prevede l'obbligo solo per le operazioni fra residenti/stabiliti).

Si è posto così fine alle incertezze che erano state sollevate con il “vecchio” testo normativo e che con la [circolare 13/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate aveva già cercato di correggere.

In buona sostanza, è ora previsto che **l'obbligo di emissione della fattura elettronica** ricorre per le *“cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti **residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato”*, **eliminando quindi la fattispecie del soggetto identificato in Italia**.

Come anticipato, l'Agenzia delle entrate ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica, previsto per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e per quelle effettuate in favore di soggetti minimi o forfetari, anche per quelle **eseguite nei confronti dei soggetti non residenti identificati** (si tratta di soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia).

In tal caso, prosegue l'Agenzia, il cedente/prestatore nazionale deve indicare il **valore “0000000” nel campo del codice destinatario** del file Xml, salvo che il cliente non comunichi il suo indirizzo telematico (**PEC o codice destinatario**).

Le **fatture elettroniche sono messe a disposizione della controparte nell'area riservata del sito dell'Agenzia**, ed è opportuno (afferma l'Agenzia) che il soggetto nazionale inoltri alla controparte una copia della fattura elettronica inviata al Sdi segnalando allo stesso che l'originale è a sua disposizione nella predetta area riservata.

È appena il caso di precisare che **l'emissione della fattura elettronica** per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti identificati comporta il venir meno dell'obbligo di inclusione delle operazioni nel cd. **"esterometro"**.

Tuttavia, come già anticipato, il chiarimento offerto dall'Agenzia non è preciso – alla luce anche delle modifiche apportate dall'[articolo 15 D.L. 119/2018](#) – giacché l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solo le **operazioni effettuate** tra controparti residenti o stabilite in Italia.

Pertanto, il **soggetto passivo nazionale** (al fine di distinguere fra obbligo e facoltà) deve distinguere le controparti con cui procede ad effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in differenti **categorie**:

- **soggetti residenti nel territorio dello Stato**, nel cui ambito si comprendono le società (di persone e di capitali) aventi la sede legale in Italia, nonché le imprese individuali residenti nel nostro Paese e le persone fisiche. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di tali soggetti, la fattura deve essere sempre emessa in formato elettronico ed inviata tramite il Sdi;
- **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, ma ivi **stabiliti**, nel cui ambito si comprendono tipicamente le società non residenti con **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato. In tal caso, per le **operazioni effettuate da un soggetto passivo in Italia nei confronti della stabile organizzazione** del soggetto non residente, la fattura deve essere emessa in formato elettronico ed inviata alla controparte tramite il Sdi;
- **soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, ma ivi **identificati** tramite **rappresentante fiscale**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3](#), o direttamente ai sensi dell'[articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#) (facoltà, quest'ultima, concessa solo ai soggetti comunitari).

Per tali soggetti **l'identificazione nel territorio dello Stato** non conferisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l'operazione effettuata nei confronti di tali soggetti non confluisce nell'obbligo di emissione della fattura elettronica che rimane pertanto **facoltativa** previo **accordo con la controparte** (se vogliamo anche nella forma del consenso implicito già illustrato nella [circolare 18/E/2014](#)) e ferma restando la necessità di **assicurare la copia cartacea** ove richiesta come già ricordato nella citata [circolare 13/E/2018](#).

Infine, è appena il caso di osservare che nella risposta dell'Agenzia delle entrate è altresì precisato, a maggior conforto di quanto si sostiene, che gli **operatori non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia** (al pari dei contribuenti minimi e forfettari) non hanno alcun obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico.

Tutto ciò tanto per **l'identificazione diretta** ([articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#)) quanto per la **rappresentanza fiscale** pesante ([articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)) così come, è da

ritenere, per il particolare caso della **rappresentanza fiscale** leggera o superleggera ([articolo 44, comma 3](#), e [50-bis, comma 7, D.L. 331/1993](#)).

Trattandosi di partite Iva – ancorché nazionali – riferite a **soggetti non stabiliti** non ricorre pertanto alcun obbligo di fatturazione elettronica attiva.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Proroga in vista per i bonus edilizi

di **Alessandro Bonuzzi**

Le detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di **efficienza energetica**, **ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** saranno **prorogate** così come stabilite per l'anno 2018 anche per l'anno **2019**.

Lo prevede il **disegno della Legge di Bilancio per il 2019**, nella versione **A.C. 1334 del 31 ottobre 2018**, il quale richiama gli [articoli 14](#) e [16 del D.L. 63/2013](#).

Nulla di nuovo, insomma, siamo di fronte all'**ennesima proroga** delle detrazioni relative agli immobili. Quindi, anche il prossimo anno, il **bonus ristrutturazione** continuerà a spettare in misura potenziata, ossia sulla base di un ammontare complessivo **non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare con applicazione dell'**aliquota del 50%**, anziché nella misura *standard* indicata nell'[articolo 16-bis Tuir](#) (*plafond* massimo pari a 48.000 euro e aliquota del 36%).

La bozza della legge di Bilancio ripropone altresì per il 2019 il cosiddetto **bonus mobili**, la cui fruizione è **ancorata** al godimento della detrazione per il **recupero edilizio**: infatti, per accedere all'agevolazione è **necessario**:

- **realizzare** una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione);
- che i mobili o elettrodomestici siano finalizzati all'**arredo** dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

A tal riguardo, peraltro, la disposizione stabilisce che il beneficio può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del **1° gennaio 2018**. Siffatta tecnica legislativa era già stata utilizzata sia per la proroga prevista **per il 2017**, che per quella del **2018**, per le quali la detrazione era consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati, rispettivamente, a partire dal **1° gennaio 2016** e dal **1° gennaio 2017**.

Fino al 2016, invece, il legislatore non aveva posto **alcun limite temporale specifico** ai fini del collegamento tra il sostenimento della spesa per i mobili e l'intervento di ristrutturazione.

Da ultimo, anche il **bonus energia** del **65%** varrà per gli **interventi effettuati fino al 31 dicembre 2019**. Sono ivi comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari** di cui all'**allegato M del D.Lgs. 311/2006**, nonché quelle sostenute per l'acquisto e l'installazione di **micro-cogeneratori** al fine di sostituire impianti esistenti.

La **proroga** al 2019 opera anche per le spese sostenute per:

1. l'acquisto e la posa in opera di **finestre comprensivi di infissi**;
2. l'acquisto e la posa in opera di **schermature solari** diverse dalle precedenti;
3. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal **Regolamento delegato (UE) n. 811/2013** della Commissione, del 18 febbraio 2013;
4. l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**.

Tuttavia, viene confermato che per tali fattispecie agevolative la detrazione va calcolata tenendo conto dell'**aliquota ridotta** del **50%**.



IVA

Adesso tocca all'Italia stabilire se prorogare il reverse charge

di **Marco Peirola**

La **Direttiva n. 2018/1695/UE del 6 novembre 2018**, nel modificare la **Direttiva n. 2006/112/CE**, **estende il periodo di applicazione** del meccanismo del *reverse charge* “**facoltativo**” per le cessioni di determinati beni e le prestazioni di determinati servizi a rischio di frode, nonché del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva (*Quick Reaction Method* – QRM).

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli [articoli 199-bis](#) e [199-ter](#) della **Direttiva n. 2006/112/CE**, che attualmente prevedono l'applicazione dei predetti sistemi **fino al 31 dicembre 2018**.

L'[articolo 199-bis](#) consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'Iva sulle cessioni e prestazioni tassativamente previste sia il **soggetto passivo destinatario dei beni e servizi**, in modo da contrastare i fenomeni di frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (“*Missing Trader Fraud in Intra-Community trade*” – MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al **31 dicembre 2018** e **per un periodo minimo di due anni**.

L'[articolo 199-ter](#), invece, offre agli Stati membri una **procedura più rapida** che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di combattere le **frodi improvvise e massicce** che potrebbero comportare perdite finanziarie gravi e irreparabili. Ai sensi dell'[articolo 3 Direttiva n. 2013/42/UE](#), gli Stati membri possono applicare la misura speciale del QRM fino al **31 dicembre 2018**.

La Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione riguardante gli effetti delle citate norme sulla lotta contro le frodi, da cui si desume che il meccanismo dell'**inversione contabile** di cui all'[articolo 199-bis Direttiva 2006/112/CE](#) è uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per lottare contro le frodi Iva in determinati settori o per prevenire il materializzarsi delle frodi. Dalla relazione emerge che il requisito del **periodo minimo di due anni** per l'applicazione della misura si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il *reverse charge*, ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza, viene suggerito al Consiglio europeo di eliminare il requisito del periodo minimo di due anni, oltre che di prorogare l'applicazione della misura.

Sebbene la procedura del QRM di cui all'[articolo 199-ter Direttiva n. 2006/112/CE](#) non sia mai stata utilizzata, gli Stati membri ritengono che debba continuare ad essere mantenuta, in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frode.

Alla luce delle conclusioni della relazione, l'**articolo 1 Direttiva 2018/1695/UE** ha prorogato l'applicazione degli [articoli 199-bis e 199-ter Direttiva n. 2006/112/CE](#) fino al **30 giugno 2022**, vale a dire fino all'**entrata in vigore prevista del regime definitivo dell'Iva**, eliminando al contempo, per quanto riguarda il meccanismo del *reverse charge* previsto dall'[articolo 199-bis](#), il requisito del **periodo minimo di due anni**.

Sul **piano interno**, le operazioni soggette a *reverse charge* con scadenza attualmente fissata al **31 dicembre 2018** sono quelle previste dall'[articolo 17, comma 6, lett. b\), c\), d-bis\), d-ter\) e d-quater](#)), D.P.R. 633/1972, vale a dire:

- le **cessioni di telefoni cellulari**;
- le **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché le cessioni di **dispositivi a circuito integrato**, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- i **trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra** definite all'[articolo 3 Direttiva 2003/87/CE](#), trasferibili ai sensi dell'[articolo 12](#) della medesima Direttiva;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla **Direttiva 2003/87/CE** e di **certificati relativi al gas e all'energia elettrica**;
- le **cessioni di gas e di energia elettrica** a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'[articolo 7-bis, comma 3, lett. a\)](#), D.P.R. 633/1972.

Per tali operazioni è, pertanto, necessario che lo Stato italiano proroghi l'applicazione del sistema dell'inversione contabile **entro il 31 dicembre 2018**, altrimenti, con l'anno nuovo, andranno assoggettate al **regime ordinario**, con addebito dell'imposta in fattura da parte del cedente o prestatore.

Si ricorda, infine, che il **2 ottobre 2018**, il Consiglio europeo ha approvato la proposta di Direttiva che consentirà agli Stati membri maggiormente colpiti dalle frodi carosello di applicare, **fino al 30 giugno 2022**, il meccanismo del *reverse charge* per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di valore unitario **superiore a 17.500 euro** (*Generalised Reverse Charge Mechanism* – GRCM).

L'autorizzazione sarà concessa agli Stati membri interessati solo in presenza di determinate condizioni, tra cui un'incidenza delle frodi carosello pari ad **almeno il 25%** del divario tra l'Iva attesa e l'Iva incassata (cd. "*VAT gap*").

La misura ha carattere temporaneo, in quanto è ipotizzabile che entro il 30 giugno 2022 sia raggiunto l'**accordo sul regime Iva definitivo degli scambi intraunionali**, che secondo la **proposta di Direttiva COM(2017) 569 final** continuerebbero ad essere tassati nello Stato membro di destinazione, ma con modalità differenti da quelle attuali e tali da contrastare più efficacemente le frodi commesse nell'attuale regime transitorio.

Special Event

L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione del credito Ires ante consolidato e utilizzo in compensazione

di **Fabio Landuzzi**

Le tre **risposte** in successione – rispettivamente le **nr. 49, 50 e 51** – che sono state **pubblicate dall'Agenzia delle Entrate** in tema di “*adempimenti fiscali nell'ambito di un consolidato nazionale*” contengono, nella parte conclusiva dei documenti, anche un'interessante precisazione in merito all'utilizzo in **compensazione di eccedenze a credito Ires** maturate da una società **prima della sua opzione per l'adesione al consolidato fiscale**, e da questa **cedute ai sensi dell'[articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#)** ad altra società appartenente al medesimo gruppo.

La questione dibattuta verteva in modo particolare sul fatto se, tanto la **società cedente** quanto la **società cessionaria** di tale eccedenza a credito di Ires, dovessero computare l'utilizzo di tale importo in compensazione nel **limite annuo complessivo di 700 mila euro**, anche nel caso in cui – per la cessionaria del credito stesso – l'utilizzo di tale credito ricevuto fosse avvenuto in **compensazione con un proprio debito Ires**.

In via generale, la cessione delle eccedenze a credito Ires nell'ambito del gruppo è efficace nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a condizione che essa avvenga mediante **indicazione nella dichiarazione dei redditi (Quadro RK)** degli estremi dei cessionari e degli importi ceduti, ex [articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#). Per effetto della cessione, la cessionaria acquisisce in modo **irreversibile** la **titolarità del credito ricevuto**, tanto che non sono consentite altre cessioni della stessa eccedenza ricevuta, se non nell'ambito del consolidato fiscale.

Tali crediti risultano quindi parificati quanto alla loro natura a quelli prodotti autonomamente dalla società; ne deriva perciò che **l'eccedenza a credito di Ires** formata sulla cedente **si conferma eccedenza a credito di Ires** anche **presso la cessionaria**, senza che il trasferimento ne alteri la natura.

L'**Agenzia delle Entrate**, nelle risposte menzionate, fornisce quindi le **seguenti indicazioni**:

- per la **società che trasferisce la propria eccedenza di Ires a credito** (generata prima della sua opzione per il regime del consolidato fiscale, in cui essa opera quale consolidante) secondo la procedura di cui all'[articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#), **l'importo di tale eccedenza ceduta non si computa nel limite annuo massimo dei 700 mila euro** utilizzabili in compensazione “orizzontale”.

Con l'occasione, si può ricordare inoltre che l'Amministrazione Finanziaria, nella [circolare](#)

[53/E/2004](#), al par. 5.1, aveva già chiarito che **l'eccedenza a credito di Ires ante consolidato**, per la parte **trasferita alla consolidante, non sconta il limite massimo di compensazione** dei 700 mila Euro, poiché essa è vista come una modalità “interna” di utilizzo del credito; alla stessa conclusione rinvia anche la successiva [circolare AdE 35/E/2005](#).

Il **limite dei 700 mila euro**, invece, vale nel caso in cui si tratti di **trasferimento nel consolidato fiscale di eccedenze a credito pregresse per altri tributi** trasferite per la compensazione con il debito Ires del consolidato, stante il richiamo contenuto nell'[articolo 7, comma 1, lett. b\), D.M. 01.03.2018](#).

- per la **società cessionaria** dell'eccedenza Ires a credito trasferitale [ex articolo 43-ter P.R. 602/1973](#), laddove l'utilizzo in **compensazione** avvenga contro il **proprio debito Ires**, si realizza **una compensazione “verticale”** così che **non ricorre il vincolo della misura massima di Euro 700 mila**; diversamente, **tale limite ricorre** nel caso in cui la cessionaria dovesse utilizzare l'eccedenza a credito Ires ricevuta per **compensare propri debiti per tributi diversi dall'Ires**.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Diritti e obblighi nel Gruppo Iva dopo la circolare 19/E/2018

di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 24, L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dei diritti e degli obblighi nell'ambito del Gruppo Iva alla luce del recente Principio di diritto n. 7 ma soprattutto della circolare 19/E/2018.

L'[articolo 70-quinquies, D.P.R. 633/1972](#) prevede che:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un **soggetto partecipante** a un Gruppo Iva:
 - nei confronti di un **altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo Iva**, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'Iva;
 - nei confronti di un **soggetto che non ne fa parte**, si considerano effettuate dal Gruppo Iva;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo Iva** da un soggetto che **non ne fa parte**, si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.

Secondo la [circolare 19/E/2018](#), tali principi valgono anche per le **importazioni/esportazioni** e gli **acquisti/cessioni intracomunitarie** posti in essere da **membri del Gruppo** verso l'"**esterno**", che si reputano **effettuate da e verso** il Gruppo stesso.

Gli **obblighi** e i **diritti** derivanti dall'applicazione delle norme in materia Iva sono, rispettivamente, **a carico e a favore del Gruppo Iva**. In particolare, il Gruppo Iva assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa **esigibile** o il diritto alla

detrazione è **esercitabile** a partire dalla **data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione** del Gruppo.

Invece, i **singoli partecipanti** assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa **esigibile** o il **diritto alla detrazione** è esercitabile anteriormente alla **data di ingresso nel Gruppo Iva** ovvero successivamente alla sua **cessazione**.

Per quanto, nello specifico, concerne la **detrazione dell'imposta**, con riguardo alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che sono effettuate nel **periodo che intercorre** tra l'**esercizio** dell'opzione e l'effettiva **costituzione** del Gruppo, è necessario – al fine del corretto esercizio del diritto alla detrazione – verificare quale sia il soggetto (Gruppo Iva o partecipanti al Gruppo) in capo a cui si sia verificata la **duplice condizione i)** (sostanziale) dell'**avvenuta esigibilità** dell'imposta e **ii)** (formale) del **possesso** di una valida fattura.

Il diritto all'acquisto di beni e servizi **senza il pagamento dell'Iva**, ai sensi dall'[articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), è esercitato:

- **dal Gruppo Iva**, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell'anno antecedente l'ingresso;
- **dai singoli partecipanti** a seguito della **cessazione del Gruppo Iva**, in **proporzione** alle operazioni, a ciascuno di essi **referibili**, che ne hanno costituito il presupposto.

Pertanto, il Gruppo Iva, già dal **primo anno** di efficacia dell'opzione per la sua costituzione, può beneficiare dello *status* di **esportatore abituale** sulla base del *plafond* maturato da ciascun **partecipante** al Gruppo medesimo e, dunque, nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo Iva. In considerazione della **peculiarità** del meccanismo degli acquisti senza applicazione dell'imposta, la [circolare AdE 19/E/2018](#) ha chiarito che è **ammessa la presentazione delle dichiarazioni d'intento anche da parte dei singoli partecipanti al Gruppo**, che dovranno indicare nella citata dichiarazione di intento, unitamente al proprio codice fiscale, il **numero di partita Iva del Gruppo**.

L'Agenzia delle Entrate, con il **Principio di diritto n. 7 del 19 ottobre 2019**, ha affermato che il Gruppo Iva, soggetto passivo d'imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, deve calcolare il **pro-rata di detrazione** come ogni altro soggetto passivo d'imposta e dunque, secondo le previsioni di cui agli [articoli 19, comma 5](#), e [19-bis del D.P.R. 633/1972](#).

Nel **primo anno di operatività** la detrazione del Gruppo Iva è determinata in base ad un pro-rata determinato **presuntivamente**. È salvo il conguaglio alla fine dell'anno.

Il calcolo del pro-rata provvisorio del Gruppo Iva va effettuato impiegando **criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d'imposta unico** e **con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere** dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

Ancora, qualora il Gruppo Iva comprenda nel suo perimetro **uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello *split payment***, tale regime **non trova applicazione** per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.

Infine, i **commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies** dell'[articolo 70-quinquies](#) (introdotti dall'[articolo 1, comma 984, L. 205/2017](#)) contengono le regole dedicate alla **stabile organizzazione** all'interno del Gruppo Iva.

È previsto che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero** si considerano effettuate dal Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che **non ne fa parte (4-bis)**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero** si considerano effettuate nei confronti del **Gruppo Iva** da un soggetto che non ne fa parte **(4-ter)**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva**, costituito in un **altro Stato membro** dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti **del Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che **non ne fa parte (4-quater)**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva**, costituito in un **altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato** si considerano effettuate **dal Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che **non ne fa parte (4-quinquies)**;
- la **base imponibile** delle operazioni di tutte queste operazioni è determinata, in presenza di un **corrispettivo**, ai sensi dell'[articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972 \(4-sexies\)](#).

Da quanto detto deriva che in seguito all'adesione al Gruppo Iva, **assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese o ricevute tra una casa madre e una stabile organizzazione**. Pertanto, in caso di adesione ad un Gruppo Iva, **non trova applicazione il principio secondo cui la stabile organizzazione e casa madre estera costituiscono un solo ed unico soggetto passivo** ([circolare AdE 19/E/2018](#)).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)